

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 1-2008/E

Brevi note sulla possibilità del debitore solidale non esecutato di offrire all'incanto

Approvato dalla Commissione Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate il 9 maggio 2008

Sommario: 1. Il quesito. Orientamenti giurisprudenziali in materia di divieto di offrire e delimitazione della trattazione. – 2. Irrilevanza del rapporto sostanziale di debito-credito ai fini dell'individuazione del "debitore". – 3. È "debitore" colui che è sottoposto a esecuzione forzata per un debito proprio. L'eccezione del terzo proprietario, responsabile per debito altrui. – 4. Il debitore solidale non è parte del processo esecutivo condotto nei confronti di altro coobbligato. – 5. Autonomia delle procedure esecutive iniziate e proseguite "in parallelo" nei confronti di più condebitori. – 6. Conclusioni.

1. Il quesito - Orientamenti giurisprudenziali in materia di divieto di offrire e delimitazione della trattazione

È pervenuto alla Commissione il seguente quesito. Il creditore ha sottoposto a pignoramento immobiliare beni appartenenti a due diversi soggetti, tra loro legati dal vincolo di solidarietà nel debito nei confronti del precedente. Aggiudicato uno degli immobili, il condebitore non proprietario ha presentato offerta dopo l'incanto. Il notaio rimettente chiede se l'offerta del condebitore sia o meno ammissibile, in considerazione del divieto per il debitore di fare offerta di acquisto senza incanto (art. 571 c.p.c.) o di partecipare all'incanto (art. 579 c.p.c.).

Il caso proposto è inedito in giurisprudenza e soltanto per completezza di indagine si rende opportuno evidenziare gli indirizzi esistenti in materia di divieto di offrire.

1.1. Il divieto di offrire colpisce il debitore, sia fatta l'offerta in nome proprio (caso di scuola) o per il tramite di una persona interposta, ossia di un mandatario senza rappresentanza che partecipa in nome proprio all'asta, rendendosi aggiudicatario e destinatario degli effetti del decreto di trasferimento ⁽¹⁾, salvo retrocedere al

debitore l'immobile acquistato.

Guardando alla sostanza dell'affare può farsi rientrare in quest'ipotesi anche il patto di retro-vendita concluso tra il debitore e il potenziale aggiudicatario "quando la sua struttura, le circostanze concomitanti la stipulazione e soprattutto le predisposte modalità di funzionamento ... concorrono a dimostrare che esso è stato adottato dal debitore come mezzo per cui, per effetto e al momento stesso della aggiudicazione, egli possa vantare un titolo per riottenere immediatamente ed in via pressoché automatica il riacquisto della titolarità dell'immobile" ⁽²⁾, ossia quando il patto (astrattamente lecito) palesi in concreto effetti pratici equivalenti al mandato del debitore ad acquistare, in evidente frode al divieto (art. 1344 c.c.).

Il che si verifica quando "il debitore abbia praticamente fatto lui l'acquisto o fornito i mezzi per l'acquisto" ⁽³⁾ o quando "tra le parti si sia dato già per conteggiato e scontato il prezzo del riacquisto, sicché nulla più il debitore espropriato debba effettivamente versare all'aggiudicatario al fine di fare ritornare l'immobile nel suo patrimonio" ⁽⁴⁾.

A prescindere dal diverso *nomen juris* del contratto (mandato senza rappresentanza, patto di retro-vendita), sono motivo sufficiente per assimilare le due fattispecie nella comune censura di nullità: l'anticipazione a carico del debitore dei costi per l'acquisto; il previsto diritto del debitore alla retrocessione immediata e senza condizioni dell'immobile, spontanea o per il tramite della pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c. (cfr. art. 1706 cpv. c.c.); la mancanza di un apprezzabile interesse del terzo ad acquistare e conservare per sé la proprietà, palesato dall'assunzione dell'obbligo di retrocederla al debitore a semplice richiesta.

Affianco al mandato senza rappresentanza, talune pronunce ⁽⁵⁾ ipotizzano – come autonoma fattispecie invalidante – l'interposizione fittizia di persona. Pur senza riprendere *ex professo* in esame questa figura, può dubitarsi della sua pertinenza alla vendita giudiziale.

Gli atti del procedimento di vendita (offerte e deposito del prezzo) sono compiuti in nome proprio dal solo interposto e l'ufficio esecutivo non ha cognizione diretta né esprime alcuna adesione all'accordo intercorso tra offerente e debitore. Né potrebbe essere altrimenti, poiché il debitore che si palesasse nel processo come vero interessato all'acquisto, in luogo dell'interposto, incorrerebbe *de plano* nel divieto di offrire. Nella normalità dei casi, l'incarico di acquistare si tradurrà quindi in una rappresentanza indiretta, ben compatibile con l'anticipazione a carico del mandante delle somme necessarie all'acquisto (artt. 1719-1720 c.c.).

1.2. La violazione del divieto per il tramite di un interposto colpisce, almeno seguendo la risalente giurisprudenza edita ⁽⁶⁾, soltanto il mandato e non anche gli atti processuali che vi hanno dato esecuzione. Sono quindi valide l'offerta dell'interposto e l'eventuale aggiudicazione deliberata a suo nome. Ottenuto il trasferimento,

l'acquirente non è tenuto a retrocedere l'immobile al debitore in adempimento del mandato o del patto di retro-vendita a suo tempo convenuto, salva evidentemente la restituzione delle eventuali anticipazioni.

Che l'interposizione di persona sia rilevante ai fini delle determinazioni dell'ufficio esecutivo è quindi lecito dubitare: tant'è vero che una sentenza ha tratto dalla validità dell'offerta in nome proprio la conclusione che l'aggiudicatario provvisorio non ha interesse a proporre opposizione agli atti esecutivi contro l'offerta (si trattava di un aumento di sesto fatto dal preteso mandatario) perché non può conseguire il risultato di far dichiarare nulla l'offerta stessa ⁽⁷⁾.

1.3. Fuori dall'ipotesi dell'acquisto diretto e dell'interposizione di persona (quest'ultima con le riserve testé esposte in merito alla sua rilevanza ai fini del processo esecutivo), il divieto di offrire è norma di stretta interpretazione, facendo derogare alla generale libertà e legittimazione ad offrire nella vendita forzata, la quale compete ad "ognuno". Su questa premessa sono stati ritenuti estranei alla sua portata il coniuge del debitore in regime di comunione legale ⁽⁸⁾ e la società di capitali di cui il debitore sia legale rappresentante ⁽⁹⁾.

Nella specie, dal quesito non è dato stabilire l'esistenza di un concerto tra i due condebitori, il proprietario esecutato e l'offerente in aumento. Nei paragrafi che seguono verrà quindi presa in esame la legittimazione all'acquisto del condebitore solidale in sé e per sé, indipendentemente da qualsivoglia mandato o patto di retro-vendita.

2. Irrilevanza del rapporto sostanziale di debito-credito ai fini dell'individuazione del "debitore"

La prima questione in ordine logico consiste nell'individuazione del "debitore" cui è fatto divieto di offrire. È anzitutto evidente che l'esistenza di un rapporto di debito-credito secondo il diritto sostanziale non è necessaria e non è sufficiente.

Non è necessaria perché il titolo esecutivo è requisito autosufficiente dell'esecuzione, ossia espunge dal processo esecutivo la cognizione diretta del rapporto sostanziale di cui si domanda il soddisfacimento. L'ufficio esecutivo (ufficiale giudiziario, giudice dell'esecuzione, delegato) è quindi tenuto in base al solo titolo a compiere gli atti esecutivi richiesti dal precedente, ancorché la ragione di credito documentata nel titolo non esista: qualità che si esprime negli attributi dell'autonomia e dell'astrattezza dell'azione esecutiva rispetto al rapporto sostanziale.

Non è sufficiente, perché la cognizione semplificata e documentale tipica del processo esecutivo esclude la possibilità di disconoscere la legittimazione ad offrire a colui che – pur essendo obbligato verso il creditore precedente alla medesima prestazione dovuta dall'esecutato – non è tuttavia debitore secondo il titolo esecuti-

vo azionato ⁽¹⁰⁾.

3. È "debitore" colui che è sottoposto a esecuzione forzata per un debito proprio - L'eccezione del terzo proprietario, responsabile per debito altrui

Esclusa l'autonoma rilevanza del diritto sostanziale, la posizione di "debitore" (così come di "creditore") ai fini del processo esecutivo ha natura giuridica processuale e consiste nella qualità di parte del processo, assoggettata a esecuzione forzata per il soddisfacimento di un *debito proprio*.

Nella normalità dei casi, il creditore dirige il pignoramento e i successivi atti esecutivi contro colui che risulta debitore in base al titolo esecutivo (variante: è suo successore ⁽¹¹⁾ o altro obbligato per debito proprio cui s'estende l'efficacia esecutiva del titolo ⁽¹²⁾): le due qualità, soggetto passivo del titolo e del pignoramento, coincidono quindi di regola nella stessa persona.

La coincidenza tuttavia non è necessaria poiché la notificazione di titolo e precetto e poi l'istanza di pignoramento sono sufficienti a far assumere al loro destinatario la qualità di parte dell'esecuzione, dapprima minacciata e poi attuata ⁽¹³⁾. Che il destinatario di precetto o pignoramento non sia soggetto passivo del titolo non impedisce che egli assuma, nondimeno, la veste di parte dell'esecuzione ⁽¹⁴⁾, giacché la sede deputata alla risoluzione delle controversie sull'esistenza del titolo è evidentemente il giudizio di opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.* ⁽¹⁵⁾.

Una breve rassegna degli usi linguistici di "debitore" nel libro III del codice di rito convince di tale conclusione.

3.1. È debitore il destinatario dell'atto di pignoramento e dei relativi effetti, poiché l'art. 492 comma 1 c.p.c. non lascia adito a dubbi in proposito: "il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore ..." (cfr. artt. 513, 543 e 555 c.p.c.).

Il dovere di custodia dell'immobile pignorato, suoi accessori e frutti è un effetto legale dell'ingiunzione. La qualificazione di debitore non può che spettare quindi a colui che ha ricevuto l'atto di pignoramento e a lui soltanto. Vedi art. 559 comma 1: "col pignoramento il debitore è costituito custode ...".

In limine all'esecuzione, il pignoramento può essere evitato se il debitore paga a mani dell'ufficiale giudiziario la somma precettata, eventualmente con riserva di ripetizione dell'indebito (art. 494 comma 1 c.p.c.). Se il pignoramento resta qui incompiuto, è indiscutibile che il contatto tra l'ufficiale giudiziario e la parte adempiente trova la sua causa efficiente nell'istanza di pignoramento fatta dal precedente.

E poiché l'istanza di pignoramento è l'atto processuale (giusto o ingiusto che

sia) che individua il soggetto da sottoporre a esecuzione, riesce evidente che la nozione di "debitore" ricorrente nel codice non coincide con quella di parte del rapporto obbligatorio documentato nel titolo, bensì con quella – esclusivamente formale – di soggetto destinatario del pignoramento e quindi (destinato a divenire) parte del processo esecutivo.

Che il soggetto passivo dell'esecuzione sia anche soggetto al titolo è del tutto indifferente, almeno a questi effetti. La possibilità di contestare l'azione esecutiva nelle forme previste dall'art. 615 c.p.c. non toglie infatti che – fino all'accoglimento dell'opposizione – le limitazioni alle facoltà di godimento e disposizione dei beni pignorati continuino a colpire colui che ha subito il pignoramento.

3.2. Procedendo nell'analisi, vengono in considerazione i poteri processuali riconosciuti dal codice al "debitore" all'interno del processo di esecuzione: opposizione al cumulo dei mezzi di espropriazione (art. 483 c.p.c.), conversione (art. 495) e riduzione del pignoramento (artt. 496 e 558 c.p.c.).

Dato qualificante e comune a ciascuna di tali istanze è l'interesse a liberare i beni pignorati (conversione) o una parte di essi (riduzione del cumulo o del pignoramento) evitandone la vendita, onde è che la legittimazione deve senz'altro riconoscersi al "debitore" quale soggetto passivo del pignoramento ⁽¹⁶⁾.

Ben vero, l'interesse a liberare i beni dal vincolo del pignoramento non è esclusivo del soggetto passivo dell'esecuzione poiché è stato acutamente rilevato in dottrina che un tale interesse compete anche a colui che propone opposizione di terzo all'esecuzione, vantando la titolarità dei diritti pignorati in danno del debitore ⁽¹⁷⁾.

Pur con quest'allargamento della legittimazione, deve comunque escludersi l'interesse alla conversione o alla riduzione del soggetto passivo del titolo, il quale non rivesta anche la veste di parte del processo esecutivo, né vanti la proprietà dei beni pignorati. Ai nostri fini può quindi conclusivamente affermarsi che il "debitore" di cui discorrono gli artt. 483, 495 e 496 c.p.c. coincide – anche in tal caso – con il solo destinatario del pignoramento.

Anche a questi effetti, è irrilevante che il soggetto passivo dell'esecuzione sia soggetto all'azione esecutiva. Per giurisprudenza costante, né l'istanza di conversione, né l'ordinanza di determinazione della somma da versare pregiudicano il diritto dell'esecutato di contestare – vuoi nella forma dell'opposizione all'esecuzione, vuoi in sede distributiva – l'esistenza e ammontare dei crediti per il cui soddisfacimento la somma è stata versata, onde è che all'esito della controversia la somma versata per ottenere la liberazione dei beni potrebbe riuscire in tutto o in parte restituita all'esecutato ⁽¹⁸⁾.

3.3. Un'autonoma considerazione deve riservarsi alla disciplina dell'esecuzione per *debito altrui* poiché le qualità di obbligato secondo il titolo e soggetto passivo

dell'azione esecutiva che nell'esecuzione "ordinaria" sono formule affatto equivalenti, nell'esecuzione *ex artt. 602 ss. c.p.c.* competono a due soggetti distinti: la prima al c.d. debitore diretto, la seconda al terzo proprietario ⁽¹⁹⁾.

E infatti dall'esame della relativa disciplina si ricavano i seguenti dati minimi.

a) Il creditore non ha necessità di munirsi di un autonomo titolo nei confronti del terzo, poiché utilizza a tal fine il titolo ottenuto contro il debitore ⁽²⁰⁾.

La soggezione del terzo all'azione esecutiva non dipende quindi dalle risultanze del titolo in senso processuale, ma da una fattispecie sostanziale che estende nei suoi confronti l'efficacia del titolo ottenuto contro il debitore diretto: la concessione di ipoteca per debito altrui, l'acquisto di un bene ipotecato senza assunzione del relativo debito, la revoca dell'atto di acquisto per frode ai creditori etc. ⁽²¹⁾.

b) Pur tuttavia, il pignoramento e gli atti successivi di espropriazione (istanza di vendita, sostituzione nella custodia, ordinanza di vendita, decreto di trasferimento) devono compiersi nei soli confronti del terzo proprietario (art. 604 comma 1 c.p.c.) ⁽²²⁾. Ed è evidente che sia così perché la vendita forzata non può che avere ad oggetto il trapasso all'aggiudicatario dei diritti spettanti al terzo. Al terzo proprietario s'applicano quindi tutte le disposizioni relative al "debitore" salvo il divieto di offrire di cui alle norme in esame (art. 604 comma 1 c.p.c.).

c) Pur non essendo soggetto passivo del pignoramento e degli atti di liquidazione riguardanti la *res pignorata*, il debitore ha nondimeno diritto a essere sentito nei casi in cui è prevista l'audizione degli interessati, secondo la pacifica interpretazione dell'art. 604 cpv.: "ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito *anche* il terzo".

In definitiva il debitore diretto, per quanto estraneo agli atti del procedimento liquidatorio della *res pignorata*, è pur sempre parte del processo esecutivo poiché questo ha per scopo il soddisfacimento del suo debito nei confronti del procedente, onde è che l'azione esecutiva nei confronti del terzo non può venire meno (per inesistenza del titolo, del credito o dei fatti costitutivi della responsabilità del terzo) senza coinvolgere in modo inscindibile anche la posizione del debitore diretto. Ne offre conferma la costante giurisprudenza che riconosce a quest'ultimo la veste di litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione all'esecuzione ⁽²³⁾.

3.4. Salva quest'unica eccezione, in cui la veste di "debitore" si distribuisce in testa a due soggetti diversi, ma pur sempre entrambi parte del processo esecutivo per quanto è di loro rispettivo interesse, può quindi concludersi questa rassegna ribadendo che è "debitore" ai fini del libro III del codice di rito (e quindi anche degli artt. 571 e 579 c.p.c.) colui che è stato assoggettato a esecuzione forzata per un debito proprio.

E che, per contro, non è "debitore" ai fini dell'esecuzione forzata colui che risulta obbligato secondo il titolo ma non ha assunto la veste di parte del processo:

non si producono nei suoi confronti gli effetti del pignoramento (3.1.), né egli assume i poteri processuali riservati al "debitore" (3.2.), né per quanto interessa in questa sede può ritenersi assoggettato al divieto di acquistare previsto dagli artt. 571 e 579 c.p.c..

3.5. Tornando all'esame del quesito, si può quindi formulare una prima indicazione. La qualità di coobbligato in solido con il titolare dei beni pignorati e messi in vendita – sia pure risultante dallo stesso titolo azionato esecutivamente – non è motivo sufficiente per negare la legittimazione ad offrire.

4. Il debitore solidale non è parte del processo esecutivo condotto nei confronti di altro coobbligato

La seconda questione in ordine logico consiste nello stabilire se il condebitore solidale rivesta la qualità di parte del processo esecutivo che riguarda i beni pignorati dal creditore in danno di altro coobbligato e sia pertanto colpito dal divieto di offrire previsto dagli artt. 571 e 579 c.p.c., che riguarda appunto il "debitore" in quanto parte dell'esecuzione.

Al quesito deve darsi, in termini generali, risposta negativa.

4.1. La solidarietà nel debito non implica l'adozione del modulo processuale dell'esecuzione contro il terzo proprietario, poiché nei rapporti con il creditore comune ciascun debitore è obbligato per l'intero (art. 1292 c.c.).

Il debitore solidale non risponde quindi per un debito altrui ma, al pari di ogni altro obbligato, per un debito (che è trattato come se fosse) esclusivamente suo personale. Né ha a tal fine rilievo la ripartizione del debito in quote, la quale vale esclusivamente a regolare i rapporti interni tra i condebitori.

Sul piano processuale, la solidarietà nel debito non dà quindi luogo a un rapporto unitario e inscindibile, sicché l'azione (di cognizione oppure esecutiva) esercitata dal creditore nei confronti di uno di esso non implica la necessità di estendere il contraddittorio agli altri condebitori (arg. ex art. 1306 c.c.).

4.2. Il condebitore solidale non proprietario non è quindi parte dell'esecuzione promossa dal creditore nei confronti di un coobbligato, perché non è destinatario del pignoramento e non è – diversamente dal debitore diretto (3.3. lett. c) – liti-sconsorte necessario dell'esecutato ⁽²⁴⁾.

E a ciò segue *de plano* che egli conserva la legittimazione a offrire per l'acquisto dei beni che il creditore comune ha pignorato in danno del coobbligato.

5. Autonomia delle procedure esecutive iniziate e proseguite "in parallelo" nei confronti di più condebitori

Il quesito sottoposto all'attenzione della Commissione presenta un'ulteriore specificità, poiché il creditore comune ha espropriato, con un unico atto di pignoramento, più beni appartenenti in proprietà esclusiva ai diversi coobbligati.

Il punto è quindi se l'unicità del titolo e dell'atto diano luogo a un'unica esecuzione o comunque a più esecuzioni obiettivamente connesse e legittimamente cumulate in un unico processo, così da riconoscere – in entrambi i casi – a ciascun condebitore la qualità di parte del processo rispetto ai beni pignorati in danno dell'altro ⁽²⁵⁾.

Anche a quest'ultimo quesito deve darsi risposta negativa.

5.1. L'unicità del titolo esecutivo non implica di per sé un nesso processualmente rilevante tra i distinti pignoramenti, compiuti in danno di più debitori, così da predicarne la connessione obiettiva e consentirne la riunione, comunque la trattazione unitaria in un *simultaneus processus*.

È dato infatti ormai acquisito che "l'unico valido legame tra i diversi processi [esecutivi] sorge quando sono identici i beni su cui le azioni sono esercitate ... mentre se le stesse azioni si rivolgono su beni diversi il legame non sorge" ⁽²⁶⁾ e che pertanto "non può essere ... l'identità del credito tutelato ad assicurare l'unità del processo; il suo fondamento deve invece essere ricercato ... in una relazione fra i beni" ⁽²⁷⁾.

Non si nega, in generale, la rilevanza dell'unicità del titolo (e del credito) nei procedimenti svolti in danno di più condebitori. Le vicende estintive dell'obbligazione solidale che riguardano il credito in quanto tale (pagamento etc.) implicano l'estinzione dell'azione esecutiva nei confronti di ciascun coobbligato ⁽²⁸⁾. Su questa premessa, lo svolgimento "in parallelo" dei procedimenti in danno di più condebitori può consentire una più attenta distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita e prima ancora l'esercizio da parte del giudice del potere di disporre la cessazione della vendita forzata a lotti (art. 504 c.p.c.), quando la somma già ricavata sia sufficiente al soddisfacimento del creditore comune ⁽²⁹⁾, etc.

Si nega esclusivamente che l'unicità del titolo implichi una connessione giuridicamente rilevante tra i due procedimenti espropriativi – al di fuori dai profili che riguardano le vicende dell'azione esecutiva e del credito e la fase della distribuzione del ricavato – e in particolare, per quanto interessa in questa sede, che ciascun debitore assuma la veste di parte nell'espropriazione che riguarda beni pignorati in danno di altri e (simmetricamente) che il creditore assuma la veste di parte del processo che riguarda un esecutato nei confronti del quale non ha compiuto il pignoramento o proposto domanda di intervento (o *a fortiori* non vanti ragioni di credito).

La stessa giurisprudenza risulta orientata nel senso dell'autonomia delle diverse procedure esecutive compiute in danno di più debitori.

Cass. 18 maggio 1984 n. 3065 ha osservato che "per effetto della riunione dei pignoramenti eseguiti da più creditori in danno degli stessi debitori, coesistono nell'unico processo esecutivo diverse esecuzioni svolgentisi parallelamente" e ne ha tratto la giusta implicazione che "le opposizioni agli atti proposte distintamente dai singoli debitori ... concretano distinti e paralleli rapporti processuali tra ciascuno dei debitori eseguiti ed i rispettivi creditori pignoranti e creditori intervenuti" all'effetto di escludere la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto estraneo al rapporto processuale.

Ancora nel segno dell'autonomia tra procedure è la giurisprudenza che riguarda la posizione del creditore nelle esecuzioni riunite per motivi di opportunità e sul presupposto dell'identità del debitore, ancorché aventi a oggetto beni diversi.

Cass. 19 aprile 1974 n. 1092 sulla premessa che "la connessione soggettiva e i motivi di opportunità che giustificano la riunione di più procedimenti esecutivi iniziati contro la stessa persona da diversi creditori non alterano la sostanziale autonomia ed indipendenza di ciascuna procedura rispetto alle altre" ha tratto la conclusione che il creditore può esercitare il potere di impulso (in specie si trattava dell'istanza di vendita) soltanto in ordine ai beni su cui ha compiuto il pignoramento o proposto intervento (con titolo).

In altri casi, l'autonomia dei procedimenti connessi per la persona del debitore è stata ribadita al fine di negare al creditore "non interessato" (ossia privo della veste di precedente o intervenuto, in definitiva di parte) la legittimazione a rinunciare agli atti esecutivi ⁽³⁰⁾.

5.2. Neppure l'unicità dell'atto di pignoramento, indirizzato a più debitori distinti e riguardante (come in specie) beni di cui ciascun esecutato ha la proprietà esclusiva, può determinare una connessione obiettiva e giuridicamente rilevante ai fini dell'assunzione della qualità di parte.

In termini generali, deve anzitutto osservarsi che ciascun bene è idoneo ad essere, da sé solo, assoggettato a espropriazione e quindi a dare materia ad un autonomo processo esecutivo. Il pignoramento cumulativo di più beni non può che generare, quindi, tanti distinti vincoli esecutivi quanti sono i beni ⁽³¹⁾.

Ciò vale anche quando (e non è il caso che qui interessa approfondire), il pignoramento cumulativo sia compiuto nei confronti di un unico debitore, poiché è di piana evidenza che – pur essendo in tal caso consentito lo svolgimento unitario del processo di espropriazione ⁽³²⁾ – il vincolo su un bene può essere invalidato oppure estinguersi (per omesso deposito dell'istanza di vendita o della documentazione ex art. 567 c.p.c., rinuncia agli atti etc.) senza che ciò abbia a pregiudicare la possibilità di proseguire l'esecuzione sugli altri ⁽³³⁾.

E vale, a maggior ragione, nel caso in cui il pignoramento cumulativo si indirizzi nei confronti di diversi esecutati: caso in cui i distinti vincoli esecutivi non pos-

sono che generare altrettante procedure giuridicamente autonome e indipendenti, non esistendo alcun apprezzabile legame di connessione obbiettiva o soggettiva che consenta l'attuazione del *simultaneus processus*.

S'è quindi affermato, a ragione, che la mancanza di un valido legame "dovrebbe comportare la necessità di processi separati" a meno che il pignoramento in danno di più debitori non abbia a colpire diritti tra loro connessi per l'identità del bene su cui insistono: ossia quando l'espropriazione colpisce quote indivise di un unico bene oppure diritti frazionari (nuda proprietà, usufrutto) insistenti sullo stesso ⁽³⁴⁾.

5.3. Anche a concedere, comunque, che per motivi di convenienza ed economia processuale, i procedimenti iniziati con l'unico atto di pignoramento proseguano "in parallelo" (il giudice non dispone formalmente la separazione, non viene formato un separato fascicolo d'ufficio per ciascun pignoramento etc.), la loro autonomia giuridica è motivo sufficiente per riservare la qualità di "debitore" (parte, soggetto passivo dell'esecuzione) – con la correlata serie di poteri, doveri e divieti previsti dalla legge – al solo soggetto individualmente proprietario dei beni di cui si discute.

È quindi da condividersi l'osservazione, formulata per verità con riguardo alla posizione del creditore, che "la riunione disposta in simili fattispecie [per ragioni di opportunità] non appare ... idonea a conferire la qualità di parte, rispetto alle singole esecuzioni connesse o all'intero procedimento, ai creditori pignoranti o intervenuti in una sola di esse" ⁽³⁵⁾.

Il condebitore solidale non assume pertanto la qualità di parte nell'esecuzione che direttamente non lo riguarda (avendo a oggetto il bene appartenente al solo coobbligato) e quindi conserva integra la legittimazione a offrire ⁽³⁶⁾.

6. Conclusioni

In conclusione. È "debitore" ai fini del processo esecutivo la sola parte assoggettata a esecuzione (3.5.). La solidarietà nel debito non dà luogo a litisconsorzio necessario ai fini dell'esecuzione e quindi non attribuisce al condebitore non proprietario la veste di parte (4.2.). Nonostante l'unicità del titolo e del pignoramento, le procedure rispettivamente iniziate nei confronti dei diversi condebitori conservano piena autonomia e non implicano che l'esecutato venga ad assumere la qualità di parte nel processo esecutivo che non lo riguarda direttamente (5.3.).

L'offerta dopo l'incanto proposta *ex art. 584 c.p.c.* dal condebitore deve quindi ammettersi.

Enrico Astuni

-
- 1) La nullità del mandato rilasciato dal debitore al terzo per offrire e acquistare nella vendita forzata è affermata *ex multis* da Cass. 4 ottobre 1958 n. 3090 in *Foro it.* 1958, I, 1978; Cass. 10 maggio 1965 n. 886 in *Giust. civ.* 1965, I, 1303; Cass. 10 giugno 1988 n. 3952.
 - 2) Cass. 16 giugno 1956 n. 2118.
 - 3) Cass. 25 giugno 1953 n. 1966 in *Giust. civ.* 1953, 2148. Questa stessa ipotesi è esaminata da V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, vol. III, Napoli, 1957, 247 che tuttavia la qualifica come un caso di interposizione fittizia di persona (su cui vedi *infra* nel testo).
 - 4) Così la già cit. Cass. 16 giugno 1956 n. 2118.
 - 5) Hanno preso in esame, sia pure per escluderne la ricorrenza nel caso di specie, il conferimento di un mandato in violazione al divieto di offrire e/o l'interposizione fittizia di persona *ex multis* Cass. 23 luglio 1979 n. 4407 e Cass. 16 maggio 2007 n. 11258.
 - 6) Così Cass. 10 maggio 1965 n. 886 cit.: "l'offerta di aumento di sesto fatta da un terzo in nome proprio, ma nell'interesse del debitore esecutato, se rispondente ai requisiti di forma e alle altre prescrizioni di legge, è valida. La illiceità della causa, per contrarietà alla norma imperativa dell'art. 579 cod. proc. civ., rende nullo, infatti, il solo negozio di rappresentanza indiretta e non l'offerta". In senso conforme Cass. 9 luglio 1951 n. 1820; Cass. 28 dicembre 1953 n. 3842 in *Giust. civ.* 1953, 3477; Cass. 25 giugno 1953 n. 1966 cit.; Cass. 16 giugno 1956 n. 2118 cit.; Cass. 4 ottobre 1958 n. 3090 cit.; Cass. 10 giugno 1988 n. 3952 cit..
 - 7) Si tratta di Cass. 10 maggio 1965 n. 866. Va tuttavia osservato che quest'indirizzo radicale, senza essere smentito *expressis verbis* da pronunce successive, non s'è però neppure riproposto in altre cause di opposizione agli atti esecutivi per violazione degli artt. 571 e 579 c.p.c. e quindi non può dirsi stabile e consolidato.
 - 8) Cass. 2 febbraio 1982 n. 605 in *Foro it.*, 1982, I, col. 1979.
 - 9) Cass. 16 maggio 2007 n. 11258.
 - 10) Questa considerazione è sfuggita a M. ORSENGO, in nota a Cass. 2 febbraio 1982 n. 605 (*loc. cit.*) secondo cui la Cassazione avrebbe trascurato di esaminare - al fine di stabilire l'ambito di applicazione del divieto di offrire - se l'offerente, coniugato in regime di comunione legale con l'esecutato, fosse o meno anch'egli obbligato nei confronti del creditore secondo le norme che governano la responsabilità per i debiti della comunione.
 - 11) Vedi l'art. 477 c.p.c.. Di passaggio è da osservare che - se è incontestato che l'erede puro e semplice subentra nei debiti del defunto ed è quindi assoggettato a esecuzione forzata per un debito suo proprio - a maggiori dubbi può dar luogo la posizione dell'erede beneficiario, perché la separazione delle due masse patrimoniali (beni e debiti ereditari; beni e debiti personali dell'erede) stabilita dall'art. 490 nn. 1-2 c.c. ha indotto una parte della dottrina a ritenere che l'acquisto dell'eredità con beneficio di inventario non implica la successione dell'erede nei debiti ereditari. È la nota tesi di A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale* in *Tratt. dir. civ. comm.* diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1961, 266 ss. ripresa da L. FERRI, *Successioni in generale*, in *Comm. cod. civ.* diretto da Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 1964, 286 ss.. Questa tesi tuttavia non raccoglie larghi consensi in dottrina e soprattutto non trova riscontro nel diritto applicato, visto che la giurisprudenza sistematicamente afferma (almeno a partire da Cass. 20 gennaio 1964 n. 112; da ultimo Cass. 14 marzo 2003 n. 3791) che "l'erede, nonostante l'accettazione con beneficio d'inventario, diviene soggetto passivo delle obbligazioni cadute nella successione, anche se la sua responsabilità rimane limitata *intra vires hereditatis*, ed è pertanto proponibile nei suoi confronti una domanda di pagamento da parte di un creditore ereditario". Anche l'erede beneficiario è quindi soggetto a esecuzione per debito suo proprio, sia pur garantito sui soli beni pervenutigli dal defunto. Se queste premesse sono condivise, non sembra potersi applicare all'erede beneficiario la disciplina dell'esecuzione contro il terzo proprietario, responsabile per debito altrui, né la correlativa facoltà di offrire per l'acquisto della *res pignorat* (ma vedi in senso contrario l'art. 673 del c.p.c. del 1865).
 - 12) Tali ad es. il socio illimitatamente responsabile per debiti della società (Cass. 8 agosto 1997 n. 7353; Cass. 14 giugno 1999 n. 5884; Cass. 17 gennaio 2003 n. 613) o il condomino per debiti

condominiali (Cass. 14 ottobre 2004 n. 20304). Sull'esecuzione oltre i limiti soggettivi del titolo vedi F. LUISO, *L'esecuzione ultra partes*, Milano 1984.

- 13) Nel senso che "non il titolo esecutivo ... ma la domanda, come atto processuale, individua le parti del processo di esecuzione forzata" vedi V. DENTI, *L'esecuzione forzata in forma specifica*, Milano, 1953, 131 e, sia pure con riserve quanto all'esecuzione specifica, F. LUISO, *L'esecuzione*, cit., 375 ss.. In senso contrario C. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile. Vol. IV. L'esecuzione forzata*, XVI ed., Torino, 2004, 30 indica le parti del processo esecutivo nei "soggetti che risultano rispettivamente creditore e debitore dal titolo". Ma il conflitto è più apparente che reale, poiché anche quest'ultimo A. comprende tra le parti del processo "coloro che *di fatto*, assumono o ai quali viene fatto assumere quel ruolo" (corsivo mio).
- 14) Il destinatario di precetto e pignoramento, quindi, se contesta di essere soggetto all'azione esecutiva ha l'onere di avvalersi dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proprio perché – ancorché terzo rispetto al titolo – è però parte del processo esecutivo (solo minacciato o già iniziato). Il punto è sostanzialmente pacifico in dottrina: vedi per tutti G. MICCOLIS, *L'espropriazione forzata per debito altrui*, Torino, 1998, 20 (ivi nota 37).
- 15) Oppure, se e nella misura in cui si ritenga ammissibile, il rilievo di ufficio da parte del giudice dell'esecuzione dell'inesistenza del titolo. Vedi in proposito R. ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, 143 ss.; ID., *Opposizione all'esecuzione*, in *Dig. IV civ.*, XIII, 600 ss. (ivi 616).
- 16) Nel senso che "legittimato a domandare e ottenere la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. è esclusivamente il debitore esecutato" vedi Cass. 25 maggio 1971 n. 1524 in *Giur. it.* 1972, I, 1, 1514.
- 17) R. VACCARELLA, *Il terzo proprietario nei processi di espropriazione – La tutela*, in *Riv. dir. civ.* 1986, II, 407 ss. e in *Studi in onore di Enrico Allorio*, II, Milano, 1989, 609 (ivi 616); ID., *Opposizioni all'esecuzione*, in *Enc. giur. Treccani*, XXI, Roma, 1990, 20. In giurisprudenza, Cass. 12 luglio 1979 n. 4059 in *Foro it.* 1980, I, 109 ha pertanto ammesso il terzo opponente a chiedere la conversione del pignoramento e a proseguire, all'esito della conversione, nell'opposizione al fine di sottrarre la somma versata in sostituzione dei beni pignorati al vincolo esecutivo. In senso contrario alla legittimazione del terzo vedi in precedenza Cass. 6 giugno 1975 n. 2253.
- 18) Nel senso che l'ordinanza di ammissione alla conversione contiene una sommaria valutazione delle pretese azionate e che ogni altra questione, inerente all'esistenza o alla misura del credito deve proporsi nelle forme di cui agli artt. 615 e 512 c.p.c. vedi da ultimo Cass. 2 ottobre 2001 n. 12197. Quanto alla posizione del terzo opponente ex art. 619 vedi poi in senso sostanzialmente conforme Cass. 12 luglio 1979 n. 4059, cit..
- 19) Sull'espropriazione contro il terzo proprietario vedi in dottrina G. TARZIA, *Espropriazione contro il terzo proprietario*, in *NV. D. I.*, VI, Torino, 1968, 966 ss.; F. LUISO, *L'esecuzione*, cit., 58 ss., 373 ss. e *passim*; G. MICCOLIS, *L'espropriazione forzata*, cit..
- 20) Tale è la pressoché unanime interpretazione dell'art. 603 comma 1. Conformi in giurisprudenza Cass. 4 luglio 1961 n. 1591 in *Giust. civ.* 1961, I, 2082 e in *Foro it.* 1961, I, 535; Cass. 6 agosto 1962 n. 2410 in *Giust. civ.* 1963, I, 1700; Cass. 6 maggio 1975 n. 1746, in *Foro it.* 1976, I, 2227.
- 21) Vedi la rassegna delle fattispecie di responsabilità in G. MICCOLIS, *L'espropriazione forzata*, cit., 50 ss..
- 22) Cass. 2 ottobre 1978 n. 4369.
- 23) Cass. 23 giugno 1976 n. 2347; Cass. 11 maggio 1994 n. 4607; Cass. 29 settembre 2004 n. 29562.
- 24) La giurisprudenza ha quindi escluso che il debitore solidale sia legittimato a proporre le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'esecuzione iniziata dal creditore comune nei confronti di altro condebitore (Cass. 13 ottobre 1986 n. 5995: nella specie il pignoramento era stato compiuto contro una s.n.c. e l'opposizione era stata proposta dal socio). Per lo stesso motivo, nei giudizi di opposizione, il debitore solidale non esecutato non riveste la qualità di litisconsorte necessario, poiché la solidarietà non dà luogo a un rapporto unico e inscindibile (Cass. 23 giugno 1984 n. 3695; Cass. 25 ottobre 1993 n. 10591).
- 25) Sulla connessione nel processo esecutivo vedi in dottrina tra gli altri A. GUALANDI, *Creditori iscritti e creditore sequestrante nell'espropriazione forzata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1959, 190 (ivi spec. 210 ss.); G. TARZIA, *L'oggetto del processo di espropriazione*, Milano, 1961 e in ultimo G.

RICCI, *La connessione nel processo esecutivo*, Milano, 1986. Sulla nozione di connessione e cumulo di azioni, vedi in generale E. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, I, Milano, 1984, 175 ss.

- 26)** A. GUALANDI, *Creditori iscritti*, cit., 220, 224 (ivi nt. 83, da cui proviene il brano trascritto nel testo) e *passim*.
- 27)** G. TARZIA, *L'oggetto*, cit., 450 ss., 462 (da cui si cita) e *passim*.
- 28)** Cfr. Cass. 21 maggio 1977 n. 2121 in *Foro it.* 1977, I, 1664: nel caso il creditore ha pignorato beni in danno di più condebitori solidali con due distinti pignoramenti; soddisfatto nel primo procedimento ha poi depositato la documentazione ex art. 567 c.p.c. nell'altro al fine di proseguire l'esecuzione per la rifusione delle sole spese già anticipate; l'esecutato ha proposto opposizione all'esecuzione che è stata accolta sul presupposto della sopravvenuta estinzione dell'azione esecutiva.
- 29)** Si fa qui riferimento all'ipotesi elementare che la massa passiva (comune alle più esecuzioni) sia costituita dal solo debito solidale. Evidentemente, se nei due procedimenti sono intervenuti ulteriori creditori, con diritto al collocamento nei confronti di uno solo dei debitori, della loro posizione dovrà tenersi conto al fine di verificare l'adeguatezza della somma già realizzata prima di disporre la cessazione della vendita forzata.
- 30)** Cass. 1 aprile 1987 n. 3130: nella specie, erano stati separatamente pignorati da più creditori due autoveicoli in danno del medesimo debitore; verificatasi l'estinzione di una delle due procedure, era stata nondimeno eseguita la vendita di entrambi i beni. Vedi ancora Cass. 5 aprile 2001 n. 5078 in *Foro it.* 2002, I, 1150 con ampia nota di D. LONGO, *Sui rapporti tra estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti e connessione per identità del soggetto passivo*. In quest'ultimo caso peraltro la questione del difetto di legittimazione a rinunciare del creditore non parte è superata dalla considerazione assorbente che, in ogni caso, il creditore non aveva proposto tempestivamente reclamo contro l'ordinanza di estinzione.
- 31)** G. TARZIA, *L'oggetto*, cit., 446: "l'unità [dell'oggetto] non può che riconoscersi nel bene, idoneo ad essere, da sé solo, assoggettato ad espropriazione e cioè a dare materia ad un distinto processo".
- 32)** Il cumulo obiettivo iniziale è pacificamente ammesso. A tacer d'altro, la sua possibilità è implicita nello stesso art. 496 c.p.c. che, consentendo la riduzione del pignoramento, presuppone ovviamente che esso abbia colpito più beni. Per questi e altri rilievi vedi comunque G. TARZIA, *L'oggetto*, cit., 457 s. e in seguito G. RICCI, *La connessione*, cit., 271 (testo e nt. 4).
- 33)** G. TARZIA, *L'oggetto*, cit., 455. L'indipendenza dei vincoli esecutivi nel caso di cumulo obiettivo esce confermata a seguito della riforma dal novellato art. 567 comma 3 c.p.c., il quale prevede che il giudice "dichiara l'inefficacia del pignoramento *relativamente all'immobile* per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione": per questo rilievo vedi M. BOVE, *La liquidazione forzata*, in M. BOVE (e G. BALENA), *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006, 209 ed E. ASTUNI, *Il deposito della documentazione*, in P. DEMARCHI (cur.), *Il nuovo rito civile. Vol. III. Le esecuzioni*, Milano, 2006, 354.
- 34)** Così G. TARZIA, *L'oggetto*, cit., 461 ss. e 468 ss. per l'analisi delle forme della separazione delle procedure esecutive. Sull'applicazione delle connessione nel caso di beni comuni (in senso ampio) vedi ancora G. RICCI, *La connessione*, cit., 247 ss..
- 35)** D. LONGO, *Sui rapporti*, cit., 1166.
- 36)** È chiaro, ma si vuole precisarlo per scrupolo di chiarezza, che il divieto di offrire ex artt. 571 e 579 c.p.c. torna ad essere applicabile nei confronti di tutti gli esecutati qualora il pignoramento e la vendita abbiano a oggetto un unico bene, sia pur spettante (per quote o diritti frazionari) a diversi debitori. Il comproprietario non può offrire per la quota del contitolare, il nudo proprietario per quella dell'usufruttuario etc.

(Riproduzione riservata)